



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7
DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009 N.69**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Enpals, sia che conseguono obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Enpals devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata sub A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'ufficio o unità organizzativa responsabile del procedimento e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 241/1990.
3. Il presente regolamento non disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dall'Enpals o comunque da esso stabilmente detenuti, in ordine ai quali si rinvia al pertinente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i procedimenti il cui termine di conclusione è stabilito da disposizioni di legge ed i procedimenti amministrativi attinenti all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi in quanto regolati da specifica normativa.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Ente ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ente, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Ente, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art.8 della Legge 241/1990. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della citata legge 241/1990 ed all'art.4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza entro un termine pari a due terzi di quello previsto per la conclusione del

procedimento, o nel termine diverso, se previsto da specifica disposizione. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dal D.P.R. 445/2000 nonché il disposto di cui all'art. 18 della Legge 241/1990.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art.3, comma 3, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi sono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, sul sito istituzionale www.enpals.it.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art.10, lett. a), della L. 241/1990, presso le sedi degli uffici periferici dell'Ente, indicate nell'allegato sub B al presente regolamento, sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art.10, lett. b), della medesima L.241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie o documenti entro un termine pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 241/1990, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione di efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'ufficio competente al controllo medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio – rifiuto o del silenzio – assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'ente deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio – assenso o di silenzio – rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegare si intendono modificati in conformità.

Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri o di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento o entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 16, comma 1 e 4, della legge 241/1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, informa gli interessati della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri venti giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi ed enti appositi e questi non provvedono e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art.17, commi 1 e 3, della legge 241/1990, il responsabile del procedimento chiede, informando gli interessati di detta richiesta, le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e precisamente agli altri organi dell'amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero ad altri istituti universitari.

Art. 8

Acquisizione facoltativa di pareri o di valutazioni tecniche

1. L'acquisizione facoltativa di pareri o di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, di cui all'art.16 della legge 241/1990, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9

Sospensione dei termini per acquisizione di informazioni o certificazioni

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente regolamento possono essere sospesi una sola volta per un periodo massimo di trenta giorni qualora l'Ente necessiti l'acquisizione di informazioni o certificazioni non in suo possesso e non direttamente reperibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 10

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è indicata, per ciascun procedimento, nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 11

Responsabile del procedimento

1. Salvo diversa disposizione il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area competente alla trattazione del procedimento o il responsabile dell'unità organizzativa, secondo il presente regolamento ed il modello organizzativo interno dell'Ente.

2. Per i procedimenti per i quali non sia stato nominato il responsabile, è considerato responsabile del procedimento il Dirigente dell'Area funzionalmente preposto alla cura dell'affare oggetto del procedimento stesso.

3. Il Dirigente dell'Area competente alla trattazione del procedimento ovvero il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale.

4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art.6 della legge 241/1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. 445/2000.

Art. 12

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con modifica del presente regolamento.

Art. 13
Pubblicità

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente www.enpals.it. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

TEMPI DI DEFINIZIONE DEGLI ATTI E CENTRI DI RESPONSABILITA'

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
1	Liquidazione pensioni di vecchiaia	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
2	Liquidazione pensioni di anzianità	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
3	Liquidazione assegno ordinario di invalidità	Direzione Prestazioni	90 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
4	Liquidazione pensione di inabilità	Direzione Prestazioni	120 giorni Il termine superiore ai 90 giorni è determinato dalla necessità di espletare la fase attinente agli accertamenti sanitari	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
5	Liquidazione pensioni di invalidità specifica	Direzione Prestazioni	120 giorni Il termine superiore ai 90 giorni è determinato dalla necessità di espletare la fase attinente agli accertamenti sanitari	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
6	Liquidazione pensione privilegiata di inabilità	Direzione Prestazioni	120 giorni Il termine superiore ai 90 giorni è determinato dalla necessità di espletare la fase attinente agli accertamenti sanitari	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
7	Liquidazione pensione reversibilità diretta	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
8	Liquidazione pensione reversibilità indiretta	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
9	Liquidazione pensione supplementare	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; legge 23 aprile 1981, n. 155; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
10	Liquidazione supplemento di pensione	Direzione Prestazioni	60 giorni	D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420; L. 14 giugno 1973, n. 366; legge 23 aprile 1981, n. 155; L. 23 marzo 1981, n. 91; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182; D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166.
11	Liquidazione contributi da riscatto	Direzione Prestazioni	90 giorni	legge 12-8-1962, n. 1338
12	Liquidazione contributi da ricongiunzione da altro Ente o Istituto	Direzione Prestazioni	30 giorni	legge 7 febbraio 1979, n. 29 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
13	Liquidazione contributi da ricongiunzione verso altro Ente o Istituto	Direzione Prestazioni	90 giorni	legge 7 febbraio 1979, n. 29 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
14	Attestazione di regolarità contributiva dell'impresa	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	60 giorni	
15	Attestazione di regolarità contributiva dell'attività dell'impresa	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	60 giorni	
16	Rilascio del certificato di agibilità	Ufficio Interregionale oppure Sede Territoriale	In tempo reale in caso di utilizzo delle procedure on line (20 giorni per il certificato di agibilità a titolo gratuito)	Artt. 6 e 10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
17	Regolarizzazione in forma rateale	Ufficio Interregionale/Sede Territoriale oppure Ufficio Interregionale/Sede territoriale e Direzione Generale	60 giorni	Art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, conv. dalla L. 389/89; art. 116, comma 17, L. n. 388/2000; art. 3, comma 3-bis, D.L. n. 138/2002, conv. dalla L. n. 178/2002.
18	Dilazione degli adempimenti contributivi	Ufficio Interregionale/Sede territoriale	60 giorni	Circolare Enpals n. 18/2004.
19	Riduzione della misura delle sanzioni civili	Ufficio Interregionale/Sede territoriale	90giorni	Art. 116, commi 15 e 16 L. n. 388/2000.
20	Rimborso di contribuzione indebita e rimborso di deposito cauzionale	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale e Direzione Contributi	150 giorni Il termine superiore a 90 giorni è determinato dal procedimento articolato in diverse fasi; la fase istruttoria è gestita dalle strutture periferiche mentre l'emanazione del provvedimento finale è demandata alla struttura centrale (Direzione Contributi)	Art. 2033 c.c.

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
21	Trasferimento di contributi ad altro Ente previdenziale	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale e Direzione Contributi	150 giorni Il termine superiore a 90 giorni è determinato dal procedimento articolato in diverse fasi; la fase istruttoria è gestita dalle strutture periferiche mentre l'emanazione del provvedimento finale è demandata alla struttura centrale (Direzione Contributi)	art. 116, comma 20 L. n. 388/2000
22	Rilascio formulario E101/A1	Ufficio Interregionale/Sede territoriale	30 giorni	Reg.(CE) n. 883/2004; art. 19 Reg.(CE) n. 987/2009
23	Iscrizione dell'impresa di gestione	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	In tempo reale (adempimento on-line)	Art. 9 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
24	Iscrizione dell'attività di impresa	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	In tempo reale (adempimento on-line)	Art. 9 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947
25	Variazione dei dati dell'impresa di gestione/attività di impresa	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	In tempo reale (adempimento on-line)	Art. 9 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947; Art. 2, comma 1, D.L. n.352/1978, convertito dalla L. n. 467/1978
26	Iscrizione del lavoratore	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	In tempo reale (adempimento on-line)	Art. 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947
27	Rilascio libretto iscrizione	Ufficio Interregionale/ Sede territoriale	20 giorni	Art 11 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947
28	Procedura concorsuale: Emanazione bando per concorsi pubblici	Direzione del Personale	30 giorni dal provvedimento di indizione della procedura concorsuale	D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
29	Procedura concorsuale: Nomina commissione esaminatrice concorso	Direzione del Personale	30 giorni dalla proposta di nomina	D.P.R. 3/1957 e s.m.i.; D.P.R.487/1994 e s.m.i. D.lgs.165/2001e s.m.i.

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
30	Procedura concorsuale: Esclusione candidati	Direzione del Personale	30 giorni dalle acquisizioni delle istanze	D.P.R. 3/1957 e s.m.i.
31	Procedura concorsuale: Convocazione dei candidati ammessi alla prova	Direzione del Personale	30 giorni prima della data fissata	D.P.R. 487/1994 e s.m.i.
32	Espletamento della Procedura concorsuale, Approvazione atti e graduatoria concorso	Direzione del Personale	180 giorni dalla data della prova scritta o dalla data di prima convocazione per i concorsi per titoli ex art.11 comma 5 D.P.R. 487/1994 e s.m.i.	D.P.R. 487/1994 e s.m.i.
33	Procedimento di liquidazione pensioni F.P.I.	Direzione del Personale	30 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni	Regolamento per il Trattamento di Previdenza e di Quiescenza del personale dell'ENPALS a rapporto di impiego approvato con D.interministeriale. 6/5/1970 e s.m.i.
34	Procedimento di gestione pensioni F.P.I.: cambio ufficio pagatore	Direzione del Personale	30 giorni dall'acquisizione dell'istanza	Reg. per il Trattamento di Previdenza e di Quiescenza del personale dell'ENPALS a rapporto di impiego approvato con Decreto interministeriale. 6 maggio 1970 s.m.i.
35	Procedimento di gestione pensioni F.P.I.: pagamenti di ratei di pensione non riscosse da parte del titolare di pensione o eredi	Direzione del Personale	30 giorni dall'acquisizione dell'istanza	Reg. per il Trattamento di Previdenza e di Quiescenza del personale ENPALS a rapporto di impiego approvato con D.intermin. 6 maggio 1970 s.m.i.

N.	Denominazione del procedimento amministrativo	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine di conclusione del procedimento	Normativa di riferimento
36	Riemissione modello CUD	Direzione del Personale	30 giorni dalla presentazione della richiesta	D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

UFFICI PERIFERICI ENPALS

SEDE TERRITORIALE DI BARI

Competenza: Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto

Indirizzo: Via Abate Gimma, 192 - 70122 Bari

TEL.:080-5210016/ 080-5232268 e FAX: 080-5212710

e-mail: bari@enpals.it

Orario apertura sportello: il Giovedì 9:00 - 12:00; 15:00 - 16:30

UFFICIO INTERREGIONALE DI BOLOGNA

Competenza: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Indirizzo: Via Galliera n. 55/57 - 40121 Bologna

TEL.:051-248336 / 051-247672/ 051- 248792 e FAX: 051-240951

e-mail: bologna@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 09:30 - 12:30 / giovedì 14:00 - 16:00

SEDE TERRITORIALE DI CAGLIARI

Competenza: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia - Tempio, Oristano, Sassari

Indirizzo: Via Caprera, 37 - 09123 Cagliari

TEL.:070-669405 / 070-653294 e FAX: 070-655201

e-mail: cagliari@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00/ giovedì 15:00 - 17:00

SEDE TERRITORIALE DI CATANIA

Competenza: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa

Indirizzo: Via Rindone, 9 - 95128 Catania

TEL.:095-447298 / 095-447501 e FAX: 095-504427

e-mail: catania@enpals.it

Orario apertura sportello: lunedì e mercoledì 10:00-13:00/ giovedì 16:00-17:00

SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE

Competenza: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

Indirizzo: Via Solferino n. 20 – 50123 Firenze

TEL.:055-2398877/ 055- 2398516 /055-2398515 e FAX: 055-280672

e-mail: firenze@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30/ giovedì 14.00-15.30

SEDE TERRITORIALE DI GENOVA

Competenza: Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Indirizzo: Via Mascherpa n. 31 Rosso - 16129 Genova

TEL.:010-574741 e FAX: 010-532824

e-mail: genova@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al giovedì 10:00 -12:30/ giovedì 14:30 - 15:30

UFFICIO INTERREGIONALE DI MILANO

Competenza: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

Indirizzo: Via Savaré n.1 - 20122 Milano

TEL.:02-5400511 e FAX: 02-55180589

e-mail: milano@enpals.it

Orario apertura sportello: lunedì – martedì - giovedì- venerdì 9:00-12:00 / mercoledì 13.30-15.00

UFFICIO INTERREGIONALE DI NAPOLI

Competenza: Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Isernia, Salerno, Vibo Valentia

Indirizzo: Via Chiaia n. 199/D - 80121 Napoli

TEL.: 081-415872/ 081-403073 / 081-421694 e FAX: 081-415877

e-mail: napoli@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 / giovedì 14:00-15:30

SEDE TERRITORIALE DI PALERMO

Competenza: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani

Indirizzo: Via G. Turrisi Colonna, 7 - 90131 Palermo

TEL.:091-346633/ 091-308084 e FAX: 091-6250605

e-mail: palermo@enpals.it

Orario apertura sportello: il lunedì e il venerdì 9:00-12:30 / martedì (riservato ai consulenti) e mercoledì 14:30-15:30

UFFICIO INTERREGIONALE DI ROMA

Competenza: Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, Frosinone, Latina, L'Aquila, Macerata, Pesaro-Urbino, Pescara, Perugia, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo

Indirizzo: Via Nizza n.156 - 00198 Roma

TEL.: 06-854461 e FAX: 06-8543145

e-mail: roma@enpals.it

Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30/ dal lunedì al giovedì 14.30/16.00

SEDE TERRITORIALE DI TORINO

Competenza: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

Indirizzo: Via San Quintino n. 16/A 10121 Torino

TEL.: 011-5163111 e FAX: 011-545210

e-mail: torino@enpals.it

Orario apertura sportello: lunedì – martedì – mercoledì- venerdì 10.00-12.00/ giovedì 13.45-15.45

SEDE TERRITORIALE DI VENEZIA

Competenza: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trieste, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza Udine

Indirizzo: Calle Emo n. 1553/A - 30121 Venezia

TEL.:041-717621/041-717000 e FAX: 041-717328

e-mail: venezia@enpals.it

Orario apertura sportello: lunedì-mercoledì e venerdì 9:00-12:00/ giovedì 15:00-17:00